

COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

_{N.} 44

del 28/07/2023 Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NUOVO TESTO

L'anno duemilaventitre addi ventotto del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare in Sala Consiliare, convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere	X	
4	CINCI ELIA	Consigliere	X	
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere	X	
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere		X
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere		X
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere	X	
12	ORSI LIDO	Consigliere		X
13	BARTALINI ELISA	Consigliere	X	
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere	X	
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			14	3

Sono presenti inoltre: BAGNI BENEDETTA Scrutatori: Migliorini Arianna; Giannoni Stefano

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E NUOVO TESTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- 1'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, "Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- il D. Lgs. n. 116/2020, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Certaldo è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 14/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Certaldo alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha preso atto che i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01.01.2023, e ha approvato lo schema di Regolamento per la tariffa corrispettiva, lo schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti e lo schema di Carta della Qualità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2022, recante "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) DAL 01/01/2023 APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14/06/2023 avente ad oggetto "TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI APPENDICE ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC"

VISTE, altresì:

- la Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- la Deliberazione ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato un'istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria per il neocostituito ambito tariffario sovracomunale n. 1 e il Comune di Lastra a Signa per le annualità 2023-2025;

DATO ATTO che, con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 7 del 12/07/2023, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato una serie di modifiche regolamentari da apportare allo schema di regolamento tariffario approvato per l'ATS1 come di seguito riportato:

- 1. di procedere all'inserimento nell'art. 1 dello Schema di regolamento tariffario per il termine "pertinenza" la seguente definizione: "pertinenze: sono locali a servizio durevole dell'utenza che hanno dimensione ridotta rispetto all'immobile a cui ineriscono".
- 2. di procedere alla sostituzione al comma 1 dell'art. 15 dello Schema di regolamento tariffario delle parole "del contenitore più piccolo" con "dei contenitori";

- 3. di procedere alla sostituzione al comma 2 dell'art. 18 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, delle parole "del contenitore" con le parole "dei contenitori" e all'inserimento nello stesso articolo del seguente comma:
- "3. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (Rui) attribuito alle utenze non domestiche con sospensione o chiusura delle attività nell'anno solare per un periodo non inferiore a 90 gg consecutivi è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti dei contenitori per il rifiuto urbano indifferenziato in dotazione, per ogni mese di apertura nell'anno. A tal fine queste utenze dovranno dichiarare al momento dell'iscrizione alla tariffa corrispettiva e successivamente entro 30 giorni dalla fine del periodo di attività di ogni anno, se già iscritti, il numero di mensilità di apertura".
- 4. di procedere all'inserimento in coda al comma 8 dell'art. 29 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, del seguente paragrafo: "Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, ecc.), possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova."
- 5. di procedere all'inserimento all'art. 29 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, del seguente comma:
- "15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura.";
- 6. di procedere all'inserimento all'art. 32, comma 1, dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, dopo le parole "dieci giorni lavorativi" della frase "dalla conferma da parte del gestore";
- 7. di modificare le descrizioni delle categorie di utenze non domestiche 8.1, 8.2 e 31, nella tabella allegata allo Schema di regolamento tariffario nel modo seguente:
- 33 (già 8.1) Agriturismi senza ristorante;
- 34 (già 8.2) Bed & Breakfast e affittacamere senza ristorante;
- 31 Agriturismi, affittacamere e residence con ristorazione;

VISTO il nuovo Regolamento TARIC aggiornato con le modifiche di cui sopra, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICORDATO che la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e, pertanto, anche nel caso di ambito tariffario sovracomunale, lo stesso Regolamento tariffario deve essere approvato da tutti comuni che lo compongono, secondo quanto indicato all'art. 1 commi 668, della L. n. 147/2013;

VISTO l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 197/2022, che ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 3 del 01/03/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2023-2025)";
- la deliberazione consiliare n. 7 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025, e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Alla luce di quanto sopra esposto,

il Consiglio Comunale, visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge come segue:

Presenti 14

Votanti 14

Favorevoli 12

Contrari 2

Astenuti 0

DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 di approvare le modifiche al Regolamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) citate in premessa e conseguentemente il nuovo Regolamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3 di dare atto che le presenti modifiche regolamentari operano a far data dal 01/01/2023, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, citata in premessa;
- 4 di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013;
- 5 trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;
- 6 di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Quindi il Consiglio comunale con separata ed espressa votazione resa nelle forme di legge con il seguente esito :

Presenti 14 Votanti 14 Favorevoli 12 Contrari 2 Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Romina Renzi Il Segretario comunale Dott. Danilo D'Aco